NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 53

Limiti di applicazione dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513

Per tutti gli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 513, risultassero occupati senza titolo, gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento, ad opera della commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dall'articolo 2 di detto decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni. La regolarizzazione del rapporto locativo e' subordinata:

a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare almeno da un anno prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 513;

b) al recupero da parte dell'ente gestore di tutti i canoni arretrati;

c) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario gia' individuato in graduatorie pubblicate a norma di legge. Per tutte le ipotesi nelle quali il rapporto non sia regolarizzabile ai sensi di cui sopra e per le occupazioni verificatesi successivamente alla data di cui alla lettera a) continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Versione in vigore dal 20 agosto 1978, non più in vigore dal 17 febbraio 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'edilizia residenziale
Estremi	Legge 5 agosto 1978, n. 457
Titolo	VI — Norme finali e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-edilizia-residenziale/art-53-limiti-di-applicazione-dell-articolo-26-della-legge-8-agosto-1977-n/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it